



NEWS

Euroconference

Edizione di giovedì 16 Febbraio 2017

BILANCIO

Le micro-imprese entrano nel formato XBRL

di Alessandro Bonuzzi

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva: rettifica della detrazione per i forfettari

di Raffaele Pellino

IVA

Principio di unicità soggettiva per il gruppo Iva

di Marco Peirolo

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Prova rafforzata per le CFC passive income

di Marco Bargagli

DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata nel modello 730/2017

di Luca Mambrin

PROFESSIONISTI

Firm, Company, Corporation: come tradurre ‘società’ in inglese

di Stefano Maffei



BILANCIO

Le micro-imprese entrano nel formato XBRL

di Alessandro Bonuzzi

Pubblicata sul sito www.unioncamere.it e sul portale www.registroimprese.it l'**edizione 2017** della **Guida** per la redazione e il deposito dei **bilanci**. Lo hanno reso noto nella giornata di ieri **Unioncamere** e il **Consiglio nazionale dotti commercialisti** con proprio **comunicato stampa**.

È noto che il **D.Lgs. 139/2015** ha introdotto rilevanti modifiche, già applicabili ai bilanci degli esercizi con inizio 1° gennaio 2016, agli articoli del codice civile, determinando, di conseguenza, l'aggiornamento dei **principi contabili nazionali** conclusosi al termine dello scorso anno con la pubblicazione delle versioni definitive.

Anche la **tassonomia XBRL** ha subito i necessari adeguamenti per garantire l'aderenza alla nuova normativa dei bilanci di esercizio. In particolare, le **principali novità** attengono:

- al fatto che il **rendiconto finanziario**, a differenza di quanto avveniva nella precedente versione tassonomico, diventa **prospetto quantitativo a sé stante**;
- all'introduzione del bilancio per le **micro-imprese** con i relativi **schemi quantitativi**.

La prima novità è conseguenza del **novellato** prima comma dell'[articolo 2423 cod. civ.](#), secondo cui il bilancio in forma ordinaria è costituito da **quattro parti**: stato patrimoniale, conto economico, **rendiconto finanziario** e nota integrativa.

Per quanto riguarda il **bilancio per le micro-imprese**, trattasi, a parere di Unioncamere, “*di una importante semplificazione del procedimento amministrativo che consentirà di individuare e leggere con adeguato dettaglio anche le vicende finanziarie di questo specifico segmento di imprese, molto rappresentato nel nostro Paese*”.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 2435-ter cod. civ.](#), sono **considerate micro-imprese** le società che nel **primo esercizio** o, successivamente, **per due esercizi consecutivi**, non abbiano superato due dei seguenti **limiti**:

- totale dell'**attivo** dello stato patrimoniale: 175.000 euro;
- **ricavi** delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- **dipendenti** occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Queste imprese sono **esonerate** dalla redazione:



- del **rendiconto finanziario**;
- della **nota integrativa**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni relative all'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali ([articolo 2427 cod. civ., n. 9](#)) e all'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori ed ai sindaci ([articolo 2427 cod. civ., n. 16](#));
- della **relazione sulla gestione**, quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dalla legge sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società ([articolo 2428 cod. civ., n. 3](#)) e sul numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio ([articolo 2428 cod. civ., n. 4](#)).

In pratica, quindi, il bilancio d'esercizio delle micro-imprese **può essere composto soltanto da stato patrimoniale e conto economico**. La forma, la struttura e i contenuti di questi documenti sono uguali a quelli del bilancio in forma abbreviata.

È comunque facoltà delle società che rientrano nei parametri per essere considerate micro-imprese presentare il bilancio completo di nota integrativa e, eventualmente, anche di rendiconto finanziario; in tal caso, è d'obbligo redigere e depositare il **bilancio in forma abbreviata** usando la relativa tassonomia. Peraltro, al pari delle piccole imprese, anche alle micro-imprese è data la possibilità di presentare il **bilancio in forma ordinaria**.

Si evidenza, poi, che la **nuova tassonomia** da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2017 è la **versione “2016-11-14”**.

La nuova tassonomia consente di inserire **una sola volta** nel documento XBRL i **dati comuni alle varie parti del bilancio**. Ciò al fine di evitare **possibili incongruenze** dovute spesso a banali errori di inserimento e assicurare così un grado di **correttezza** del bilancio sempre maggiore.

Inoltre, questa versione della tassonomia consente di rendere **corrispondente** il **bilancio in formato XBRL** al **bilancio approvato in assemblea**, riducendo drasticamente la **necessità di doppio deposito**.

Infine, la nuova tassonomia “2016-11-14” da la possibilità di predisporre anche il **bilancio consolidato** in formato XBRL, composto da: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario (ove richiesto dalla legge). La **nota integrativa** del consolidato dovrà essere prodotta ed allegata in **formato PDF/A**.



The banner features the Euroconference logo with the word "EVOLUTION" written vertically next to it. The background is a blurred image of a network or grid structure.

**Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.**

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >



DICHIARAZIONI

Dichiarazione Iva: rettifica della detrazione per i forfettari

di Raffaele Pellino

Con l'avvicinarsi del termine di presentazione del modello Iva 2017 particolare attenzione va posta alla **rettifica della detrazione Iva** ([articolo 19-bis2 del D.P.R. 633/1972](#)) nel caso da quest'anno si sia passati dal regime ordinario a quello forfattario (Legge 190/2014). In generale, si ricorda che l'ammontare della rettifica produce effetti sulla determinazione del saldo annuale Iva.

Passaggio al regime forfattario

Con il passaggio, dal 1° gennaio 2017, dalle regole ordinarie di applicazione dell'Iva al regime forfattario, per effetto del **mutato regime di detrazione**, il **contribuente potrebbe essere tenuto ad effettuare** nell'ambito della dichiarazione annuale Iva **la rettifica della detrazione** di cui all'[articolo 19-bis.2 del D.P.R. 633/1972](#).

Si rammenta infatti che, secondo l'[articolo 1, comma 61 della Legge 190/2014](#): “*il passaggio dalle regole ordinarie di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto al regime forfattario comporta la rettifica della detrazione ... da operarsi nella dichiarazione dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie*”.

Sul piano operativo la **rettifica va effettuata**:

- “*limitatamente*” ai **beni e servizi non ancora ceduti/utilizzati** esistenti al 31/12/2016;
- per i **beni ammortizzabili** (compresi i beni immateriali), se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un quinquennio dall'acquisto del bene (ci si riferisce ai beni acquistati a partire dal 2013); non si considerano ammortizzabili i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 né quelli il cui coefficiente di ammortamento stabilito ai fini delle imposte sul reddito è superiore al 25%; per questi, dunque, la rettifica della detrazione non va effettuata;
- per i **beni immobili**, se al 31/12/2016 non è ancora trascorso un decennio dalla data di acquisto o di ultimazione (ci si riferisce agli immobili acquistati o ultimati dal 2008).

Riguardo le **modalità di calcolo della rettifica** in esame occorre tener conto dei seguenti criteri:

- per i **beni ammortizzabili**, la rettifica è calcolata “*con riferimento a tanti quinti dell'imposta quanti sono gli anni mancati al compimento del quinquennio*”; per le autovetture, la rettifica riguarda solo la quota dell'Iva detratta in via ordinaria (in genere il 40% dell'Iva a credito);



- per **gli immobili**, la rettifica è calcolata con riferimento a **tanti decimi** dell'imposta detratta quanti sono gli anni mancati al compimento del decennio;
- per **i beni ed i servizi non ancora ceduti/utilizzati** la rettifica riguarda l'intera Iva detratta all'acquisto.

La compilazione del modello Iva 2017

I soggetti che, a partire dal 2017, si avvalgono del regime forfetario, nell'ambito del modello Iva devono:

- **barrare la casella del rigo VA14** per comunicare che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente all'applicazione del regime;

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

- riportare nel **rigo VF70 l'ammontare della rettifica** (con segno negativo).

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) ,00

Ciò detto, ipotizziamo che un contribuente sia passato dal 01/01/2017 al regime forfettario e che presenti al 31/12/2016 la **seguente situazione** ai fini della rettifica della detrazione:

Anno	Descrizione acquisto	Rettifica
2012	Attrezzatura per € 3.000 + Iva	NO
2013	Beni di costo non superiore a € 516,46	NO
2014	Arredamento per € 4.000 + Iva (€ 880)	€ 352 (880 x 2/5)
2015	Attrezzatura per € 5.000 + Iva (1.100) PC per € 1.000 + Iva (€ 220)	€ 660 (1.100 x 3/5) € 132 (220 x 3/5)
2016	Beni di costo non superiore a € 516,46	NO
2016	Arredamento per € 2.000 + Iva (€ 440)	€ 352 (440 x 4/5)
2016	Autovettura per € 15.000 + Iva (€ 3.300), detratta in misura pari al 40% (€ 1.320)	€ 1.056 (1.320 x 4/5)
TOTALE		€ 2.552 (352 + 660 + 132 + 352+1056)

L'ammontare pari a € 2.552 va indicato nel **rigo VF70**; ipotizzando che per il 2016 l'Iva a credito sia pari a € 2.750 e l'Iva a debito a € 3.480, il **modello Iva 2017** è così compilato:



VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VF25 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24) **2.750 ,00**

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/−) **- 2.552 ,00**
VF71 IVA ammessa in detrazione **198 ,00**

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ20)	3.480 ,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)		198 ,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2) ovvero	3.282 ,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

**LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ
NORMATIVE ED INTERPRETATIVE**

►►

**IVA**

Principio di unicità soggettiva per il gruppo Iva

di Marco Peirolo

Nell'ambito dell'attuazione della delega fiscale, di cui alla L. 23/2014, al Governo è stato devoluto il compito di riesaminare la disciplina dell'**Iva di gruppo**.

La revisione proposta nell'ambito della riforma fiscale è volta all'attuazione del **principio di unicità soggettiva previsto dalla normativa unionale**, in quanto l'attuale sistema – regolato dall'[articolo 73, comma 3, del D.P.R. 633/1972](#) e dal [D.M. 13 dicembre 1979](#) – è caratterizzato dal **mantenimento della soggettività passiva delle singole società facenti parte del gruppo**.

In esito all'ordinanza della **Corte di Cassazione n. 5503/2007**, la Corte di giustizia, nel caso Ampliscientifica e Amplifin (causa C-162/07), si è espressa sulla **legittimità della disciplina dell'Iva di gruppo**, affermando che il regime del gruppo Iva presuppone necessariamente, qualora uno Stato membro ne faccia applicazione, che, per effetto della normativa nazionale di trasposizione, il **soggetto passivo sia unico** e che al **gruppo** sia assegnato un **unico numero di partita Iva**. L'[articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE](#), di "ricasting" dell'articolo 4, par. 4, dell'abrogata VI Direttiva CEE, dispone infatti che, previa consultazione del Comitato Iva, ogni Stato membro può considerare come un unico soggetto passivo le **persone stabilite nel territorio** dello stesso Stato membro che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.

In Italia, invece, la disciplina in esame è stata recepita in termini diversi; in particolare, **senza dare luogo ad una vera e propria unificazione soggettiva** delle società facenti parte del gruppo, ma attuando comunque una deroga, sia pure parziale, ai principi in materia di soggettività d'imposta, attraverso la previsione di una **procedura unificata di compensazione e di versamento del tributo** ([risoluzione AdE 347/E/2002](#)).

Dando attuazione al principio espresso dalla L. 23/2014, che ha delegato il Governo a realizzare una riforma del sistema fiscale improntata a criteri di maggiore equità e trasparenza e orientata alla crescita, i [commi 24–31](#) dell'articolo 1 della L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) hanno istituito nel D.P.R. 633/1972 la disciplina del gruppo Iva mediante l'introduzione del **nuovo Titolo V-bis, che comprende gli articoli da 70-bis a 70-duodecies**.

La novellata disciplina, applicabile a partire **dal 1° gennaio 2018** e con concreta **operatività dal 2019**, deve essere interpretata alla luce delle indicazioni fornite in materia dalla Corte di giustizia e delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella comunicazione COM(2009)325 del 2 luglio 2009, in cui vengono fornite agli Stati membri le **linee guida** per recepire le disposizioni dell'articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE rispettando i **principi**



fondamentali del sistema comunitario dell'Iva.

Su specifici aspetti, come quello riguardante il **profilo soggettivo** della disciplina dell'Iva di gruppo, le indicazioni della Corte e della Commissione non sono del tutto allineate.

In merito ai **requisiti per la costituzione del gruppo Iva**, l'[**articolo 70-bis del D.P.R. 633/1972**](#) specifica che possono avvalersi del nuovo regime i **soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione**, per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui al successivo [**articolo 70-ter**](#).

La Relazione illustrativa ha precisato che non possono partecipare al gruppo Iva i **soggetti che non esercitano un'attività d'impresa, arte o professione, anche se identificati ai fini dell'imposta**. È il caso degli **enti non commerciali** non soggetti passivi Iva, di cui all'[**articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972**](#), ai quali sia attribuito il numero di partita Iva per effetto del **superamento del limite annuo di acquisti** di provenienza intracomunitario previsto dall'[**articolo 38, comma 5, lettera c\), del D.L. 331/1993**](#), pari a 10.000 euro.

La **limitazione dell'adesione al gruppo Iva** riferita ai soggetti passivi è in linea con l'interpretazione dell'[**articolo 11 della Direttiva 2006/112/CE**](#) fornita dalla Commissione europea, ma non con quella della giurisprudenza della Corte di giustizia.

Riguardo alla **nozione di "persone"**, di cui all'[**articolo 11, par. 1, della Direttiva 2006/112/CE**](#), la Commissione intende riferirsi a coloro che soddisfano i criteri per essere **soggetti passivi** ai fini dell'Iva. Cosicché un'entità che non sia un soggetto passivo, o perché non soddisfa la definizione di cui all'articolo 9, par. 1, o perché è un ente pubblico che agisce nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 13, par. 1, **non può essere membro** di un **gruppo Iva**. I giudici comunitari, invece, hanno affermato che il gruppo Iva si applica anche ai **soggetti non passivi d'imposta**, tenuto conto non solo del tenore letterale del dato normativo, ma anche della sua collocazione sistematica nell'ambito del Titolo III della Direttiva 2006/112/CE e degli obiettivi perseguiti dal regime in esame (causa C-109/11, Commissione/Repubblica ceca; causa C-95/11, Commissione/Danimarca; causa C-86/11, Commissione/Regno Unito; causa C-65/11, Commissione/Paesi Bassi; causa C-74/11, Commissione/Finlandia; causa C-85/11, Commissione/Irlanda).

Occorre poi rilevare che l'[**articolo 70-quinquies del D.P.R. 633/1972**](#), nel regolare gli effetti che scaturiscono dalla costituzione del gruppo Iva sulle operazioni poste in essere dai partecipanti, non definisce la portata applicativa della sentenza Skandia America (causa C-7/13), relativa ai **rapporti tra casa madre e stabile organizzazione appartenente al gruppo Iva**. Cionondimeno, è dato rilevare che il principio **dell'unitarietà giuridica della stabile organizzazione** rispetto alla casa madre, consacrato dalla sentenza FCE Bank (causa C-210/04), deve intendersi derogato quando la stabile organizzazione o la casa madre fanno parte di un gruppo Iva. Ne discende che se, per esempio, la stabile organizzazione fa parte di un gruppo Iva, la **casa madre deve assoggettare ad imposta le prestazioni di servizi** rese nei suoi confronti, come statuito dai giudici europei.



Infine, per ciò che riguarda la disciplina dell'Iva di gruppo, si dà conto che, con **comunicato stampa** pubblicato lo scorso 10 febbraio, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che, **per il 2017, è ancora possibile comunicare l'opzione per la liquidazione dell'Iva di gruppo inviando l'apposito modello già utilizzato in passato** (modello Iva 26), in **alternativa** alla previsione introdotta dalla legge di Bilancio 2017, secondo cui la scelta per la liquidazione dell'Iva di gruppo va comunicata nella **dichiarazione annuale Iva** presentata nell'anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (quadro VG).

Convegno di aggiornamento

LA DICHIARAZIONE IVA E LE NOVITÀ NORMATIVE ED INTERPRETATIVE



**FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

Prova rafforzata per le CFC passive income

di Marco Bargagli

Come noto, con il **decreto crescita e internazionalizzazione delle imprese** (D.Lgs. 147/2015), in vigore dal **7 ottobre 2015**, il legislatore ha **reso facoltativa la presentazione dell'interpello** che consente di disapplicare **la disciplina CFC**, mantenendo l'obbligo di **indicare in dichiarazione i redditi conseguiti dalle imprese estere controllate**, ai fini di un **completo monitoraggio** da parte del Fisco.

Infatti, nel corso di un'eventuale **controllo fiscale**, il contribuente sarà comunque **tenuto a fornire** agli uffici dell'Amministrazione finanziaria **le esimenti tassativamente previste dalla normativa tributaria**, al ricorrere delle quali **non opera la tassazione per trasparenza** dei redditi conseguiti all'estero da parte delle imprese estere controllate (c.d. CFC *legislation*).

Nello specifico, ai sensi dell'[articolo 167, comma 5, lettere a\) e b\) del Tuir](#), il regime CFC **non si applica** se il soggetto residente in Italia **dimostra, alternativamente**, che la società non residente svolge **un'effettiva attività industriale o commerciale**, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, oppure che dalle partecipazioni **non consegue l'effetto** di localizzare i redditi in Stati o territori a **fiscalità privilegiata**.

In buona sostanza, la **normativa anti – paradiso fiscale** non opera qualora venga dimostrata la **reale operatività e l'effettiva attività** svolta dalla controllata estera, ossia **la mancanza di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla **distrazione di utili** dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata.

Con riferimento alla **documentazione necessaria** per dimostrare **l'assenza di intenti elusivi** riferiti alla partecipazione detenuta nella CFC [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)] la [circolare Ade 51/E/2010](#) ha chiarito che il contribuente **è tenuto a presentare la documentazione contabile e fiscale** idonea a dimostrare che i redditi conseguiti dalla società estera collegata o controllata sono prodotti **in misura non inferiore al 75 per cento** in Stati o territori **diversi da quelli a fiscalità privilegiata** ed ivi sottoposti integralmente a **tassazione ordinaria**.

In particolare, **dovrà essere esibita la documentazione fiscale** attestante **l'effettivo ed integrale assoggettamento dei redditi medesimi a tassazione ordinaria** nell'anno per il quale è richiesta la **disapplicazione della normativa**, unitamente alla **sintetica illustrazione del sistema di tassazione** vigente, ai fini delle imposte sui redditi, nel **Paese o territorio di produzione dei redditi**.



Inoltre, prosegue il citato documento di prassi, nel caso in cui si voglia **invocare la seconda esimente** prevista dall'ordinamento tributario, dimostrando la **congruità del "carico fiscale complessivo di gruppo"**, il contribuente dovrà produrre **dati e documenti** da cui risulti la **composizione e le modalità di determinazione del reddito** della società *black list* di **livello più elevato**, l'eventuale distribuzione di tale reddito alle società sovraordinate, sino alla controllante residente, e la **misura della tassazione** cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto dalla CFC.

Con specifico riferimento alle imprese estere denominate "**passive income companies**", ossia le controllate che hanno **conseguito in maggioranza proventi di tipo passivo** (interessi, dividendi, *royalties* e servizi infragruppo), la normativa di riferimento ([articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#)) – ai fini della disapplicazione della normativa in rassegna – richiede **una "prova rafforzata"**.

Infatti, per espressa disposizione normativa, l'esimente relativa **all'esercizio di un'effettiva attività industriale o commerciale**, come principale attività nel mercato dello Stato o territorio di insediamento, **non si applicherebbe** qualora i proventi della società o altro ente non residente provengano per più del 50% dalla **gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali** relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla **prestazione di servizi** nei confronti di soggetti che **direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente**, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi **compresi i servizi finanziari**.

Quindi, in base ad una prima **interpretazione letterale** della disposizione, quando sia verificata la prevalenza di "**passive income**" **iscritti nel conto economico della società estera**, sembrerebbe **esclusa la possibilità** per il soggetto residente di avvalersi della prima esimente [[articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)] e, dunque, di **dimostrare l'esercizio di un'effettiva attività di impresa** nel mercato dello Stato di insediamento.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la citata [circolare AdE 51/E/2010](#), ha precisato che al realizzarsi dei presupposti di cui all'[articolo 167, comma 5-bis, del Tuir](#), **l'esame dell'Amministrazione finanziaria** sarà diretto a **verificare non solo la sussistenza degli elementi normalmente rilevanti ai fini della disapplicazione della disciplina CFC** per il ricorrere della prima esimente [[articolo 167, comma 5, lettera a\) del Tuir](#)], ovverosia **l'effettività sostanziale della struttura estera e dell'attività dalla stessa svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento**, ma anche la **mancanza di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla distrazione di utili dall'Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata [ex [articolo 167, comma 5, lett. b\) del Tuir](#)].

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

FISCALITÀ INTERNAZIONALE: CASI OPERATIVI E NOVITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)



DICHIARAZIONI

La detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata nel modello 730/2017

di Luca Mambrin

L'[articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015](#), al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, ha introdotto una **nuova detrazione Irpef**, pari al **50%** dell'importo corrisposto **per il pagamento dell'Iva**:

- per l'**acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale** in classe energetica **A o B**,
- **effettuato entro il 31.12.2016**,
- ove il cedente sia un'**impresa costruttrice**.

La detrazione va ripartita in **dieci quote** annuali.

L'Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti nella [circolare 20/E/2016](#), la quale, tenuto conto delle **finalità** della disposizione in esame, diretta a "equilibrare" il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all'imposta di registro, **ha esteso l'agevolazione** non solo agli acquisti effettuati da imprese "costruttrici" ma anche a quelli **effettuati da imprese di "ripristino" o "ristrutturatici"** che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'[articolo 3, comma 1, lett. c, d\)](#) ed [f\).](#) del Testo Unico dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Per poter beneficiare della detrazione in esame, un contribuente deve acquistare, direttamente dall'impresa costruttrice, nel periodo compreso **tra gennaio e dicembre 2016**, una **unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A o B**, a prescindere da ulteriori requisiti. Pertanto la detrazione spetta, sia per acquisti di immobili destinati ad abitazione principale, sia per acquisti di immobili da tenere a disposizione o da dare in locazione a terzi e **non sono previste esclusioni per gli immobili di lusso**.

Per quanto riguarda **le pertinenze**, quali, ad esempio, posto auto e cantina, l'Agenzia, nella [circolare 20/E/2016](#), ha precisato che possa applicarsi il criterio dell'estensione del beneficio fiscale spettante all'unità abitativa anche alla pertinenza, a condizione che:

- l'acquisto della pertinenza avvenga **contestualmente** all'acquisto dell'unità abitativa;
- l'atto di acquisto dia evidenza del **vincolo pertinenziale**.



Dato che la norma di riferimento non contiene una specifica disposizione che vietи il **cumulo** della detrazione in commento con altre agevolazioni in materia di Irpef, la [**circolare AdE 20/E/2016**](#) ammette poi la possibilità che il contribuente che acquista un'unità immobiliare all'interno di un edificio **interamente ristrutturato** dall'impresa di costruzione possa beneficiare:

- sia della **detrazione del 50% dell'Iva sull'acquisto**;
- sia dell'**agevolazione** spettante ai sensi dell'[**articolo 16-bis, comma 3, del Tuir**](#) che prevede una detrazione del 50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto dell'immobile, entro un importo massimo di 96.000 euro, ripartita in 10 quote costanti annuali.

Analogamente nel caso di realizzazione di **box pertinenziale**, anche a proprietà comune, acquistato contestualmente all'immobile agevolato, il contribuente potrà beneficiare:

- sia della detrazione del **50% dell'Iva sull'acquisto**;
- sia della detrazione spettante ai sensi dell'[**articolo 16-bis, comma 1, lett. d\) del Tuir**](#) pari al **50%** del **costo di realizzazione** documentato dall'impresa.

Tuttavia, viene precisato che **non è possibile comunque far valere due agevolazioni sulla medesima spesa**, quindi, le detrazioni di cui agli [**articoli 16-bis, comma 3 e 16-bis, comma 1, lettera d\) del Tuir**](#), non possono essere applicate anche all'Iva per la quale il contribuente si sia avvalso della detrazione ex [**articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015**](#).

Esempio

Un contribuente acquista nell'anno 2016 da un'impresa di ristrutturazione un'unità immobiliare, con le agevolazioni "prima casa", **all'interno di un fabbricato interamente ristrutturato**, al prezzo di 250.000 euro + Iva al 4% per 10.000 euro, per un totale di 260.000 euro. Il contribuente potrà beneficiare:

- della detrazione ex [**articolo 1, comma 56, della Legge 208/2015**](#), pari al 50% dell'Iva pagata sull'acquisto dell'immobile, pari a: **euro 10.000 * 50% = euro 5.000**
- della detrazione, spettante ai sensi dell'[**articolo 16-bis, comma 3, del Tuir**](#), del 50% calcolato sul 25% **del costo dell'immobile rimasto a suo carico**, pari a:

$$(260.000 - 5.000) * 25\% = \text{euro } 63.750$$

Su tale importo sarà possibile calcolare la detrazione del 50%:

$$63.750 * 50\% = \text{euro } 31.875$$

Nell'ambito del **modello 730/2017** è stato inserito nella **sezione III-C del quadro E** il nuovo **rigo E59**, dove andranno indicati:



- in colonna 1: il **numero della rata** (per l'anno 2016 sarà pari a 1);
- in colonna 2: l'**importo dell'Iva pagata all'impresa da cui è stato acquistato l'immobile**.

Riprendendo i dati dell'esempio precedente, il rigo E59 sarà così compilato:

E59	IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE CLASSE ENERGETICA A o B	NUMERO RATA	IMPORTO IVA PAGATA
		1	10.000 ,00

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Convegno di aggiornamento

IL MODELLO UNICO DELLE PERSONE FISICHE E LA DICHIARAZIONE PRECOMPILATÀ

Scopri le sedi in programmazione >



PROFESSIONISTI

Firm, Company, Corporation: come tradurre ‘società’ in inglese

di Stefano Maffei

In un [precedente numero di questa rubrica](#) ho trattato il tema della traduzione in inglese dell'espressione **studio professionale**. Come sapete, la mia proposta di traduzione è *firm*: di conseguenza utilizzerei *law firm* per lo **studio legale** e *accounting firm* per lo **studio di commercialisti**. Il termine *firm* può andare bene anche per uno studio associato di **ingegneri** o altri professionisti: per esempio è corretto scrivere *An engineering firm is a business made up of professional engineers and consultants. These firms often specialize in construction, transportation, and environmental services* (servizi connessi a questioni **ambientali**).

Potrà tuttavia capitare di imbattervi nel vocabolo *firm* anche nel suo significato più ampio di **azienda** o **attività d'impresa**, sostanzialmente identico a quello di *business entity*. In questa prospettiva *a firm is a organizational entity involved in the provision of goods and services to consumers* (impegnata nella produzione di **beni e servizi** per i consumatori).

A dire il vero, per evitare sovrapposizioni, io preferisco distinguere le *legal entities* (che è la mia traduzione preferita per **persone giuridiche**) in *non-profit entities* (oppure, se preferite, *charitable entities*) e *business entities* (le imprese **commerciali**). Tra queste ultime distinguerei le *partnerships* (le c.d. **società di persone**) e le **companies** (le **società commerciali**). Utilizzerei invece il termine *corporation* solo nel momento in cui la società commerciale assume una dimensione piuttosto grande.

Ciò detto, ecco alcune frasi utili in versioni diverse, adatte proprio a *firm* e *company*.

A proposito del luogo in cui opera l'attività potremmo usare *my firm is located in the city center of Milan* (il mio studio si trova al centro di Milano), mentre nel caso di una società utilizzeremo *the company's headquarters is located in Salzburg, Switzerland*.

A proposito delle aree di attività suggerisco *our firm gives advice in several practice areas* (il nostro studio **offre consulenza/fornisce pareri** in diverse **aree di attività**) oppure, per le società, *our company manufactures and markets robots for the automotive industry* (la nostra società **produce e commercializza** robot per l'industria automobilistica).

Per iscriversi al nuovo corso estivo di inglese commerciale e legale al Worcester College dell'Università di Oxford (28 agosto-2 settembre 2017) visitate il sito www.eflit.it.



In collaborazione con

EFLIT
ENGLISH FOR LAW
& INTERNATIONAL TRANSLATION

Master di specializzazione

Legal and Financial English online

[Scopri di più](#)